

Data **28 MAR. 2014** Protocollo N° **134105/A do. d. A** Class: : Prat. Fasc. : Allegati N°Oggetto: **Linee guida per l'esercizio delle attività di acconciatore/estetista nella forma dell'affitto di poltrona/cabina.**

Alle C.C.I.A.A. del Veneto

Alle Associazioni di categoria

All'Anci Veneto

LORO SEDI

L'affitto della poltrona/cabina si configura come il contratto con cui un'impresa, titolare di un salone di acconciatura o di un centro estetico, cede in uso una postazione di lavoro, poltrona o cabina, già esistente ad una nuova impresa, affinché quest'ultima possa esercitare in modo autonomo la propria attività di acconciatore o estetista.

Questa forma contrattuale si configura come un contratto di affitto di bene strumentale con cui le parti stabiliscono tutti i requisiti, i limiti, le modalità ed i contenuti delle rispettive obbligazioni.

La presente nota intende fornire delle prime risposte ai dubbi derivanti dall'applicazione di tale istituto in rapporto all'ordinamento giuridico vigente, in modo particolare in relazione al riconoscimento della qualifica artigiana.

Innanzitutto, si ritiene che la previsione contenuta nella circolare del 31.01.2014, prot. n° 16361, del Ministero dello Sviluppo Economico, circa l'esercizio delle attività professionali di acconciatore ed estetista da parte di non imprenditori, sia da leggere in relazione all'intera disposizione di cui all'art.2, co.6, della L.174/05, che recita:

"Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 3."

Tale disposizione prosegue precisando che: *"A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge."*

Ne deriva che lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma di lavoro autonomo da parte di non imprenditori, come indicato nella citata circolare MISE, può concretizzarsi soltanto attraverso le tipologie contrattuali, previste e disciplinate dal Decreto legislativo n. 276/2003, vale a dire i contratti co.co.pro, il lavoro occasionale oltre l'associazione in partecipazione.

Per quanto riguarda il contratto co.co.pro, con circolare n. 29/2012 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha escluso espressamente che le attività di acconciatore ed estetista possano essere inquadrabili nell'ambito di un genuino rapporto di collaborazione a progetto; per esse opera esclusivamente la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

In relazione, poi, alla possibilità da parte di due imprese distinte di esercitare l'attività di acconciatore o di estetista nei medesimi locali, atteso che normalmente si tratta di imprese artigiane, si

Dipartimento Sviluppo Economico
Sezione Industria e Artigianato

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia Tel. 0412795810-5815-5861 - Fax 0412795808
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



precisa che i requisiti previsti dalla L.443/85 e della L.R. 67/87, ai fini del riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, sono tuttora vigenti.

Preliminarmente, occorre escludere chiaramente che nel caso di due imprese operanti in una medesima sede si configuri un'unicità di complesso aziendale, in tal caso, infatti, si sarebbe in presenza di una sola impresa. Stabilire se vi sia un'unicità di complesso aziendale dipenderà dalla presenza o meno delle seguenti evidenze:

- il personale presente ed operante deve lavorare per un'impresa ben determinata. Tale evenienza presuppone un preciso inquadramento contrattuale, da parte delle imprese che condividono la medesima sede, di coloro che operano all'interno degli stessi locali, evitando ogni possibile promiscuità di prestazioni lavorative fra dipendenti, collaboratori ed imprenditori;

- per nessun motivo il personale dell'una può ricevere direttive dal titolare dell'altra operante nella medesima sede;

- scritture e libri contabili devono essere separati, sia come intestazione che come redazione, tenuta ed utilizzo; separati devono, altresì, risultare i relativi bilanci e le poste patrimoniali ed economiche in essi iscritte; non devono risultare operazioni o cespiti di un'impresa contabilizzati a favore dell'altra; ogni impresa deve emettere fattura propria per le proprie operazioni;

- i beni strumentali utilizzati e le relative forniture devono essere separati ed utilizzati separatamente o, in alternativa, devono esistere specifici contratti di utilizzo comune degli stessi. E' consigliabile, comunque, evitare possibili commistioni, ogni impresa dovrebbe essere dotata di autonomi e separati beni strumentali, onde evitare confusione fra cespiti aziendali;

- nel caso della compresenza di società non devono esserci partecipazioni di quote di una verso l'altra;

- ogni impresa è responsabile delle obbligazioni assunte nell'esercizio della propria attività, finalizzate allo svolgimento della stessa, o contratte per il suo avvio e per le quali il codice civile prevede un'assunzione diretta di responsabilità da parte dell'imprenditore, compresi contributi e finanziamenti;

- ogni impresa è destinataria degli obblighi previsti dalla legge relativamente alla titolarità della propria attività e ad essi deve singolarmente adempiere. La presentazione della SCIA sarà quindi in capo a ciascun imprenditore. Al riguardo si ribadisce che l'affitto della poltrona/cabina costituisce una modalità di esercizio dell'attività di acconciatore o di estetista e non una nuova figura professionale;

- i responsabili delle singole imprese devono essere in possesso dei requisiti professionali prescritti per l'esercizio delle attività di acconciatore o estetista;

- ogni impresa deve avere chiari i propri segni distintivi quali, ditta, insegna ed eventuale marchio in modo da non generare confusione nel consumatore relativamente al soggetto che fornisce la prestazione. Deve essere quindi visibile ad occhio nudo, secondo la diligenza del buon padre di famiglia, che nei locali operano effettivamente più imprese distinte ed autonome;

- la sede deve essere in regola con i requisiti urbanistico - edilizi, nonché igienico sanitari, come previsto nei Regolamenti comunali di settore. Se il contratto non definisce e delimita le responsabilità delle parti contraenti sussisterà una responsabilità solidale di tutte le imprese operanti nei medesimi locali;

- la permanenza della natura artigiana per entrambe le imprese implica necessariamente

*Dipartimento Sviluppo Economico
Sezione Industria e Artigianato*

*Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 0412795810-5815-5861 - Fax 0412795808
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it*



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

l'applicazione di un criterio di prevalenza del lavoro sul capitale. Pertanto, l'impresa concedente conserverà la natura artigiana qualora il fatturato derivante dal lavoro manuale sia prevalente su quanto percepito a titolo di canone d'affitto.

Si rammenta, infine, quanto previsto nell'avviso comune tra le parti firmatarie del CCNL del 3/10/2011 che precisa che al fine di limitare possibili distorsioni o abusi -è opportuno limitare l'utilizzo di tale istituto nella misura di:

-una poltrona/cabina per le imprese che hanno da 0 a 3 dipendenti

-due poltrone/cabina per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti

-tre poltrone/cabina per le imprese che hanno più di 10 dipendenti

e che è, infine, opportuno che la poltrona cabina non venga affittata a chi abbia prestato servizio in qualità di dipendente all'interno dello stesso salone/centroestetico negli ultimi 5 anni, né da parte delle imprese che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi.

Nel rispetto di tali condizioni, fatti salvi eventuali accertamenti, svolti caso per caso, da parte degli enti a ciò deputati in relazione ai settori di propria competenza, si ritiene possa essere esclusa la presenza di un unico complesso aziendale e sia possibile operare in affitto di poltrona o cabina, così come previsto dalla citata circolare ministeriale.

Cordiali saluti

Il Presidente della C.R.A.
Avv. Andrea Galtarossa

Il Direttore
dott. Michele Peloso

Referenti istruttoria:
dott. Luca Polesello (tel 041_2795879)
Responsabile Ufficio Segreteria C.R.A.
D.ssa Adanella Peron (tel 0412795823)
Dirigente Settore Affari generali

Dipartimento Sviluppo Economico
Sezione Industria e Artigianato

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 0412795810-5815-5861 - Fax 0412795808
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it